



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETA', FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005

Art. 10 (Convenzione Quadro)

- Patrimonio culturale e attivita' economica

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano: a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo; b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrita' del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Versione in vigore dal 23 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005
Estremi	Legge 1 ottobre 2020, n. 133
Partizione	Convenzione Quadro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-133-2020/convenzione-quadro-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it